



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

Deliberazione del Commissario Straordinario

N. 24 DEL 24-05-2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO "CENTRO RICREATIVO DIURNO"
DELL'A.S.C.L.V. -PERIODO LUGLIO 2016 E LUGLIO 2017.**

L'anno duemilasedici addi ventiquattro del mese di Maggio, alle ore 18:00, presso la Sede Municipale, il Commissario Straordinario, dott. Domenico Roncagli - assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48, D.Lgs. 267/2000 - con l'assistenza del Segretario Comunale, avv. Gianpietro Natalino, ha adottato la deliberazione in oggetto.

Richiamato il D.P.R. del 5 Aprile 2016, in atto dell'intestato Ente al prot. n 3214/2016, con il quale il Vice Prefetto Aggiunto, Dott. Domenico Roncagli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Porlezza;

Richiamate, inoltre:

- la Legge Costituzionale n. 3 del 18 Ottobre 2001, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" che, all'art. 3 comma 1, che attribuisce alle Regioni potestà legislativa esclusiva in materia di Servizi Sociali;
- la Legge Regionale 31 del 11/07/1997, e successive integrazioni e modificazioni, "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali";
- la Legge n. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che individua i Comuni quali titolari delle funzioni amministrative concernenti gli Interventi Sociali svolti a livello locale;
- la Legge Regionale n. 3 del 12 Marzo 2008 recante le norme sul "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";

Visto il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali" che, per quanto concerne dei servizi pubblici (art 112), attribuisce agli enti locali ed in particolar modo ai comuni la gestione di quei servizi che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare i fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale; mentre all'art. 113 espressamente stabilisce che: "... I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

... omissis ...

b) Aziende speciali, anche consortili";

Preso atto:

- della convenzione costitutiva a rogito del Notaio Dell'Era del 13 gennaio 2006, rep.49181 – racc.10893, registrata a Menaggio il 2.2.2006 al n.156, serie I e l'allegato Statuto, con la quale veniva costituita fra i n. 22 Comuni appartenenti al Distretto sanitario di Menaggio, una Azienda Speciale Consortile denominata "Azienda Sociale Centro Lario", per l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e – più in generale alla gestione integrata dei servizi alla persona e dei relativi servizi ed attività negli ambiti territoriali di competenza;
- dell'atto a rogito del notaio Ennio Dell'Era del 16.03.2016, rep.59866, raccolta 18779, registrato a Menaggio, serie I T, n.6654 del 15.04.2016 con cui la durata dell'A.S.C.L.V è stata prorogata al 13.07.2026, successivamente ad un'analisi afferente lo sviluppo dell'Azienda Speciale con riguardo ad una gestione sempre più economica, efficace ed efficiente, ad opera di un'apposita commissione costituita in data 19 giugno 2015;

Rilevato che l'Azienda Sociale Centro Lario e Valli ha elaborato, uno specifico progetto per l'organizzazione del servizio "Centro Ricreativo Diurno", ormai stabile da molti anni e fortemente richiesto dal territorio come sostegno, nel periodo estivo –e precisamente nel mese di luglio- alle famiglie con bambini di età dai 3 ai 6 anni;

Considerato che tali prestazioni rientrano nell'ambito del complesso degli interventi di natura socio assistenziale rivolti ai cittadini del territorio, ricompresi nei compiti statutari dell'Azienda e nella sua missione istituzionale;

Visto e valutato, inoltre, l'art. 5, comma 1, 4 e 5, del D.lgs. 50/2016 che testualmente recita: "1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione

nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.....4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.”

Visto l'allegato schema di convenzione per l'attuazione del progetto e la disciplina dei rapporti, soprattutto in ordine all'utilizzo dello stabile comunale sede della scuola dell'infanzia;

Dato atto che, sulla base della stima dei possibili utenti e dell'esperienza degli anni passati, la presente iniziativa non comporta spesa per l'Ente;

Atteso che gli utenti dovranno versare le quote di partecipazione direttamente all'Azienda Sociale Centro Lario e Valli;

Accertato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica ;

Considerato che detto parere, riprodotto nell'allegato, è favorevole, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Assunti i poteri della Giunta

DELIBERA

-di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di prendere atto che il progetto per l'organizzazione del servizio "Centro Ricreativo Diurno", elaborato dall'A.S.C.L.V, nell'ambito del complesso degli interventi di natura socio assistenziale rivolti ai cittadini, è stabile da molti anni e fortemente richiesto dal territorio come sostegno, nel periodo estivo -e precisamente nel mese di luglio- alle famiglie con bambini di età dai 3 ai 6 anni;

-di approvare tale progetto ed il conseguente schema di convenzione per la disciplina dei rapporti, soprattutto in ordine all'utilizzo dello stabile comunale sede della scuola dell'infanzia;

-di dare atto che, sulla base della stima ipotizzata, l'iniziativa non comporta spesa per questo Ente.

Inoltre, il Commissario Straordinario - assunti i poteri della Giunta ex art. 48, D.Lgs. 267/2000 -, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90;

DELIBERA

di **dichiarare immediatamente eseguibile** la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000

24 MAG 2016

PROT. N°

3908

Cat..... Classe..... Fasc.....

**CONTRATTO TRA
L'AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI E
IL COMUNE DI PORLEZZA PER LA GESTIONE**

C.R.D. ESTATE 2016/2017

L'anno duemilasedici il giorno _____ del mese _____ presso la sede dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli

tra

L'Azienda Sociale con sede a Porlezza via a Porlezza 10 partita IVA 02945720130, rappresentata dal Direttore Generale sig. Carlo Venturini

e

l'ente pubblico Comune di Porlezza, con sede a Porlezza (Co), _____, codice fiscale _____, rappresentato da _____

PREMESSO:

- che l'Azienda Sociale Centro Lario e Valli, ha elaborato uno specifico progetto per l'organizzazione del servizio Centri Ricreativi Diurni (CRD) nell'ambito del complesso delle prestazioni e degli interventi di natura socio assistenziale rivolte ai cittadini del territorio;
- che il servizio proposto dall'Azienda Sociale offre molteplici prestazioni;
- che la gestione effettuata dall'Azienda Sociale su delega dei Comuni può maggiormente garantire l'economicità, la razionalizzazione e il miglioramento del servizio in argomento;

RAVVISATA la sussistenza delle esigenze di generale interesse e delle obiettive circostanze che di fatto fanno ritenere che la delega all'Azienda Sociale sia più opportuna della propria a realizzare nel modo migliore gli obiettivi specifici del servizio;

RITENUTO di delegare all'Azienda Sociale le funzioni relative all'organizzazione di Centri Ricreativi Diurni (CRD) per la stagione estiva 2016/2017;

si conviene e si stipula quanto segue:

A) Oggetto della Convenzione

La presente convenzione prevede la delega all'Azienda Sociale dell'organizzazione del servizio denominato Centro Ricreativo Diurno.

B) Descrizione dell'attività

Il Centro Ricreativo Diurno oggetto della presente convenzione prevede la seguente organizzazione:

periodo: dall' 4 al 29 luglio 2016

periodo: anno 2017 da definirsi

destinatari: bambini dai 3 ai 6 anni

orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 14.15 (frequenza con servizio mensa)
dalle 8.15 alle 12.00 (frequenza senza servizio mensa)

sede: Scuola dell'Infanzia di Porlezza

personale: 1 educatore, 1 assistente educatore

costo a carico degli utenti: 50,00 €: quota di iscrizione – 60,00 €: settimanale con servizio mensa residenti – 65,00 € settimanale con servizio mensa non residenti – 35,00€ settimanale senza servizio mensa.

C) Impegni dell'Azienda

Per lo svolgimento dell'attività in Convenzione, l'Azienda Sociale si impegna:

1. a garantire l'organizzazione, il coordinamento e la gestione del servizio attraverso operatori adeguatamente preparati;
2. a mettere a disposizione materiale idoneo allo svolgimento delle attività;
3. a garantire la pulizia dei locali;
4. ad organizzare il servizio nel suo complesso (iscrizioni, pagamenti, ecc.), comprese le attività complementari (gite, servizio mensa, ecc.);
5. ad utilizzare, eventualmente, operatori volontari per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;
6. a garantire, per lo svolgimento dell'attività in Convenzione, la disponibilità di 1 coordinatore e di 1 o più educatori, in base al numero degli iscritti per il mese di luglio;
7. a garantire la copertura assicurativa (responsabilità civile e infortunio/invalidità) dei bambini frequentanti il Centro Ricreativo Diurno.

D) Impegni del Comune

Il Comune garantisce l'autorizzazione al funzionamento delle strutture, mette a disposizione del servizio i locali idonei e conformi alla normativa sulla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro.

E) Finanziamento dell'attività

I costi del servizio sono coperti dalle relative entrate, fatte salve le spese relative ai consumi di acqua, luce, gas, ecc. coperte interamente dal Comune di Porlezza.

Qualora nel costo del servizio si evidenziasse un possibile disavanzo di gestione dovuto a cause sopravvenute ed imprevedibili, l'Azienda si impegna a comunicare al Comune l'evento, tempestivamente e comunque entro 7 giorni dal relativo verificarsi, per i successivi necessari provvedimenti.

F) Durata del Contratto

La durata del Contratto è stabilita dalla sottoscrizione della presente fino al 30 luglio 2017.

G) Diritto di revoca

Le parti si riservano il diritto di revoca della Convenzione nei seguenti casi:

- inefficienza del servizio o gravi violazioni agli obblighi contrattuali, dopo diffida formale ritualmente notificata;
- grave inadempimento del personale atto a compromettere il servizio stesso;
- azioni coercitive, comunque dannose, nei confronti degli utenti del servizio;
- inadempienze di tali gravità da determinare l'impossibilità, anche provvisoria dello svolgimento del servizio.

Letto, confermato, sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Venturini

IL COMMISSARIO

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Domenico Roncagli

Il Segretario Comunale
F.to avv. Gianpietro Natalino

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale



Il Segretario Comunale
avv. Gianpietro Natalino